

INFORMATIVA PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DI LAVORATRICI MADRI

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all'articolo 1, comma 180, che:

"Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile".

Ai sensi del successivo comma 181, l'esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La misura agevolativa - che si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile (tetto mensile: 250 euro) - si applica **a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato** dei settori pubblico e privato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che, la lavoratrice:

- **sia madre di tre o più figli**, di cui il più piccolo abbia un'età **inferiore a 18 anni** (da intendersi come 17 anni e 364 giorni);
- (Per il solo periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024) **sia madre di due figli**, di cui il più piccolo abbia un'età **inferiore a 10 anni** (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

L'esonero contributivo in trattazione è strutturalmente alternativo **all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge (riduzione del 6-7%)**.

Rispetto a questo, si noti che l'esonero:

- riguarda rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato **anche in regime di part-time**;
- riguarda **anche i rapporti di apprendistato**;
- trova applicazione a partire **dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli**;
- può essere applicato a decorrere **dal mese di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato**;
- è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo **indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro**;
- spetta anche per i **rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione**;
- trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, **abbiano bambini in adozione o in affidamento**;
- spetta a decorrere **da gennaio 2024**, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, **per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d'anno, dal mese di realizzazione dell'evento**.

Al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunicano al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

Si noti che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli comporta l'inapplicabilità del beneficio.